



Comune di Porpetto

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

INDICE

Capo I:	Finalità	pag.	3
Capo II:	Procedure	pag.	4
Capo III:	Settori d'intervento	pag.	5
Capo IV:	Soggetti ammessi	pag.	6
Capo V:	Condizioni generali di concessione	pag.	7
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	pag.	11
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	pag.	12
Capo VIII:	Attività culturali ed educative	pag.	13
Capo IX:	Tutela dei valori ambientali	pag.	14
Capo X:	Interventi straordinari	pag.	14
Capo XI:	Disposizioni finali	pag.	15

✻

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo
persona fisica

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo
per l'attività di enti, associazioni, comitati

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo
manifestazioni, iniziative, ecc..

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo I

FINALITA'

Art. 1

Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzie stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall' art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'atr. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 3

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni singolo cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*P

Art. 4

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui dell'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo II
PROCEDURE

Art. 5

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

Art. 6

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio all'ufficio segreteria, che vi provvede entro i termini stabiliti.
2. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere all'ufficio di vigilanza urbana ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art 7

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il segretario comunale esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza ai sensi del 2° comma dell'art.53 legge n. 142/90, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento.
3. Il segretario comunale richiede l'attestazione di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo III

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 8

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale ;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero ;
- c) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la finalità sono ad essere riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'amministrazione assume e promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, secondo comma, lettera g della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo IV

SOGETTI AMMESSI

Art. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;

b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 10

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onore complessivo di sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere inoltre precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.
4. L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, al servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai precedenti art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, o comunque, per l'anno successivo a quello per il programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto finanziario del Comune.

2. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente.

Art. 12

1. Per enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che chiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Art. 13

1. L'intervento del comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 12, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 11.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra presentazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata dall'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Art. 14

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare degli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuavano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo VI

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 15

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste allo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) gli interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

ART. 16

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive, amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 17

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 16, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convezione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convezione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla – osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

ART. 18

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale educativa nell'ambito del territorio comunale ;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art 19

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che esse riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Le concessioni effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 20

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

Capo x

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 21

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale a giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione ai soggetti previsti dall'art. 4.

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI PORPETTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento comunale per la concessioni di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti Privati è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 20.7.1991, ravvisata immune da vizi dal C.P.C. di Udine nella seduta del 17.10.1991 n. 74126, e successivamente adeguato alla ordinanza istruttoria del C.P.C. di Udine n. 74126 dd. 22.8.1991 con atto deliberativo consiliare n. 35 dd. 8.10.1991, ravvisato legittimo dal C.P.C. di Udine nella seduta dell'11.11.1991 n. 86309. E' stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e precisamente dal 10.1.1992 al 24.1.1992.

PORPETTO, li 25.01.1992

IL SINDACO
prof. Vincenzo Rivelli

38

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Capo XII

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 23

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è costituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.
5. L'istituzione dell'elenco verrà pubblicata per mesi due all'albo pretorio comunale e di essa verrà data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici. Chiunque potrà prenderne visione presso gli uffici comunali.

Art. 24

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appreso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi;
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica ;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art.25

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessari per assicurare la massimi possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

REFRTO DI PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato integrato con il Capo XII "L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" – artt. 23 – 24 e 25 con deliberazione consiliare n. 4 dd. 12.3.1992 ravvisata legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta del 4.5.1992 n. 32757, successivamente integrata con atto deliberativo consiliare n. 12 dd. 2.6.1992, ravvisato legittimo dal C.P.C. di Udine nella seduta del 6.7.1992 n. 35365, in adeguamento alla ordinanza istruttoria n. 32757/R dd. 14.4.1992.

E' stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi e precisamente dal 01.09.1992.

PORPETTO, li 18.9.1992

IL SINDACO
prof. Vincenzo Rivelli